

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 DEL 29/09/2014

OGGETTO:

STIPULA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

=====
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
CERVI PAOLO	Presidente	P
LASAGNI MARISA	Consigliere	P
RUOZI ANGELO	Consigliere	P
LASAGNI LIONELLO	Consigliere	P
ZANONI MIRCO	Consigliere	P
MORA ANGELA	Consigliere	P
LEPRE MIRKO	Consigliere	P
SACCANI CINZIA	Consigliere	P

Presenti: 8	Assenti: 0
-------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni CATELLANI GIANLUCA, ARATA LUIGI.

Con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora- Lepre.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art.25 della L.R. 1 agosto 2005, n.17, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

l'articolo 11, comma 2, della L.68/99 prevede l'effettuazione di tirocini quale una delle modalità di realizzazione delle convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirato al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge stessa; la Provincia di Reggio Emilia, tramite il Servizio Lavoro, Formazione e Risorse umane, promuove tirocini di formazione ed orientamento anche presso le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta;

il Comune ha attivato, presso il Servizio Lavoro, Formazione e Risorse umane della Provincia, le procedure per l'inserimento di un tirocinio all'interno dell'Ente;

Considerato che:

per la attivazione del tirocinio è necessario approvare la convenzione tra il Comune e la Provincia di Reggio Emilia nella forma che si allega come parte integrante, nella quale sono riportati gli oneri delle parti e le condizioni di svolgimento del Tirocinio;

come risulta dalla convenzione che si pone in approvazione non risultano oneri a carico del Comune se non per la copertura assicurativa tramite apertura di posizione INAIL della figura che svolgerà il tirocinio presso il Comune;

Accertato che:

- i rapporti tra tirocinante e Ente ospitante non costituiscono in alcun modo presupposto di rapporto di lavoro;
- che per ogni tirocinio verrà predisposto un progetto formativo;
- il tirocinante è coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, i cui estremi vengono indicati nel progetto formativo;
- durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o conoscenze che potrà acquisire durante la permanenza nei servizi;
- il Comune si impegna a fornire al tirocinante tutti i supporti tecnici e formativi necessari al raggiungimento degli obiettivi;

Attribuito al presente atto il carattere dell'urgenza, in quanto è obiettivo dell'amministrazione attivare il tirocinio a decorrere dal 15 ottobre 2014;

Visti il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile che si esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b del D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli n. 8, contrari zero, astenuti zero, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. **di approvare** lo schema di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento per l'inserimento di tirocini presso l'Ente alle condizioni meglio descritte nello schema di convenzione che si allega come parte integrante;
2. **di dare mandato** al responsabile del Settore Politiche Sociali per la stipula della convenzione mentre gli atti previsti per la attivazione della stessa ed in particolare la redazione ed approvazione del progetto di formazione del tirocinio saranno di competenza del Responsabile del Settore che impiegherà il tirocinante;
3. **di dare atto che**, nel caso di ulteriori disponibilità di tirocini formativi, i singoli Responsabili di Settore potranno procedere in conformità alla convenzione oggetto della presente delibera senza necessità di ulteriori passaggi in Consiglio Comunale;
4. **di dichiarare**, con unanime votazione, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco
Paolo Cervi

Il Segretario Comunale
D.ssa Anna Maria Pelosi

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI

N° _____ del _____

(LEGGE REGIONALE 17/2005 e successive modifiche ed integrazioni)

TRA

la Provincia di Reggio Emilia - Servizio Lavoro, Formazione Professionale, Risorse Umane e Contratti, con sede legale in Corso Garibaldi, 59, 42121 Reggio Emilia (sede del Servizio Lavoro, Formazione Professionale, Risorse Umane e Contratti: Piazza San Giovanni, 4, 42121 Reggio Emilia), C.F. 00209290352, Codice Ateco 84.11.10, Pat INAIL 99990001, Posizione INPS 54 06600493, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dalla Dott.ssa Vera Luppi

E

COMUNE DI CAMPEGINE con sede legale in Campegine, Piazza Caduti del Macinato 1, Prov. Reggio Emilia, e-mail campegine@cert.provincia.re.it, codice fiscale 80000690356, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" esercente l'attività di Pubblica Amministrazione, rappresentato dal Dr. Grassi Alberto, nato a Reggio Emilia il 12/09/1976,

PREMESSO

che al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro i soggetti richiamati all'art.26, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti individuati al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 il soggetto ospitante COMUNE DI CAMPEGINE si impegna ad accogliere presso le sue strutture n° 1 soggetti in tirocinio a promozione della PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.

Articolo 2

1. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui all'art. 24, comma 2 della LEGGE REGIONALE 17/2005 è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo individuale secondo lo schema di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Articolo 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
2. Il soggetto ospitante adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
4. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento, al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.
5. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria di cui al precedente punto 2, la presente convenzione,

unitamente al progetto formativo, con le modalità previste all' art 24 comma 4 della L.R. 17/2005, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005.

6. Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione della/delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 ter, comma 5, della legge regionale n. 17/2005.
7. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi è a carico del soggetto ospitante

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 26 bis della legge regionale n. 17/2005 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

- e) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- g) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- h) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- i) di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005 viene corrisposta al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio l'indennità di partecipazione di almeno € 450 mensili salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della LEGGE REGIONALE 17/2005.

Ai sensi dell'art. 3 della DGR 1152/2012 è prevista la possibilità di erogazione del rimborso spese nel periodo di tirocinio per persone con disabilità, la Provincia di Reggio Emilia ha programmato tale erogazione con Determinazione dirigenziale n. 922/2012.

Articolo 7

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti dal precedente articolo 5, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi.
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione o nel progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell'art. 24 della legge regionale 17/2005, al soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell'ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.

3. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'art. 19, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 pagina 7 di 13 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

_____,li_____

(firma per il soggetto promotore) _____

(firma per il soggetto ospitante) _____



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 20/09/2014

OGGETTO: STIPULA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 20/10/2014

Responsabile

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 20/09/2014

OGGETTO: STIPULA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 20/10/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 47 del 29/09/2014 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 23/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 29/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 23/10/2014 al 07/11/2014 è divenuta ESECUTIVA il 29/09/2014 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 23/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / ArubaPEC

S.p.A.